MODULARIO M. L. P. S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DEL LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 giugno 2006 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla presenza della Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi assistita dalla dr.ssa Erminia Viggiani, dal dott. Ivano Merolli e da Italia Lavoro rappresentata dal dott. Alessandro Righetti, si sono incontrati:

Autogrill S.p.A. rappresentata dal sig. Stefano Mauro;
FILCAMS CGIL rappresentata dalla sig.ra Giorgia Sanguinetti;
FISASCAT CISL rappresentata dal sig. Alfredo Magnifico;
UILTUCS UIL rappresentata dalla sig.ra Roberta Musu.

L'Autogrill S.p.A. , per la gestione della crisi occupazionale determinata dalla chiusura del punto vendita "Autogrill San Babila" da effettuarsi entro il 30 settembre 2006, chiede di i poter ricorrere alla CIGS in deroga a partire dalla data del 1 ottobre 2006 fino al 31.12.2006 per n. 85 unità (dei quali n.37 a tempo pieno)..
Si allega a tal fine il verbale di accordo e di impegno della Provincia di Milano siglato il 8 giugno 2006 e che si intende parte integrante del presente verbale .
Visto il piano di ricollocazione dei lavoratori dell'Autogrill S.p.A. predisposto presso la Provincia di Milano, nel quale l'Ente locale stesso si impegna, sia attraverso politiche di reimpiego volte alla riqualificazione e alla ricollocazione.
Le parti convengono circa l'utilizzo in prima concessione della CIGS in deroga ai sensi dell'art. 1 co. 410 L. 266/2005 per il periodo dal 1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per n. 85 lavoratori.

A tal fine la società interessata inoltrerà apposita istanza al Ministero del Lavoro.

L'agenzia tecnica Italia Lavoro, su incarico del Ministero del Lavoro - Direzione Generale ammortizzatori sociali - raccoglierà i dati iniziali e monitorerà trimestralmente l'andamento della spesa. A tale scopo l' azienda si impegna a fornire l'elenco dei lavoratori interessati ed i successivi aggiornamenti.
Ai fini della conservazione della priorità temporale all'accesso delle risorse individuate dal presente accordo, l'azienda è tenuta a presentare la relativa istanza di concessione entro e non oltre 20 giorni

dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Trascorso, infruttuosamente, tale termine per la priorità cronologica all'accesso alle risorse disponibili, si farà riferimento alla data di effettiva presentazione dell'istanza all'ufficio competente.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver esperito la procedura di esame congiunto.

La Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi, ritiene che la situazione rappresentata relativa all'Autogrill S.p.A. rientri nella previsione normativa di cui al già citato art.1, co. 410 Legge 266 del 23/12/2005.

Letto, sottoscritto e confermato.